

CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 3

- Nuovi servizi che determinano ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza
ANNI 2012 - 2013

Allegato 1b) al CCDI 2012
“verifica condizioni art. 26
commi 3 e 5”

Anno	Nuovi servizi riorganizzazione dei servizi esistenti funzioni delegate con eventuale trasferimento di personale dei livelli che hanno comportato <u>ampliamento delle competenze con incremento del Grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza</u>	2012	2013
1998	<p>D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”</p> <p>Ai sensi dell’art. 31, comma 2 sono attribuite alle province le funzioni di redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico e l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia.</p> <p>In base all’art. 105 sono attribuite alle Province le funzioni relative: alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; agli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola; al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; al controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi; al rilascio per l’autotrasporto di merci per conto proprio; agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto proprio e di autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori.</p> <p>In base all’art. 108 sono attribuite alle province le funzioni relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza ed alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti.</p> <p>L’art. 139 attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, le seguenti funzioni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap; piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature; la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti; le iniziative e le attività di promozione relative</p>	X	X

<p>all'ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.</p> <p>L'art. 158, comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite.</p> <p>L'art. 163, comma 3 dispone che sono trasferite alle province le seguenti funzioni: il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute; il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime; il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovra comunale ed esclusivamente provinciale.</p>		
<p>L.R. 24/1998 “Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale”</p> <p>La legge attribuisce competenza alle Province in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione e caccia.</p>	X	X
<p>L.R. 26/1998 “Interventi regionali per l’istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1996, n. 41”</p> <p>La Provincia collabora con la regione per la valorizzazione delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale.</p>	X	X
<p>L.R. 43/1998 “Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio” (la L.R. 43/1998 non è stata abrogata ma non è stata più finanziata).</p> <p>Ai sensi degli artt. 4 e 6 la provincia è competente a determinare i programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico e a determinare le priorità per la concessione dei contributi relativi ai programmi di recupero urbano.</p> <p>Ai sensi dell’art. 7 le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all’azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei benefici della legge.</p>	X	X

	<p>L.R. 45/1998 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”</p> <p>Ai sensi dell’art. 8 sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma e con sistemi a guida vincolata e riguardanti i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.</p> <p>Ai sensi dell’art. 32, comma 6-quater L.R. 45/1998, dal 1° gennaio 2005, la gestione dei contratti in essere del trasporto Pubblico Locale extraurbano è assicurata dalle Province.</p>	X	X
--	---	---	---

1999	<p>L.R. 10/1999 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttiva, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla sanità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”.</p> <p>La legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. (art. 1)</p> <p>Il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni conferite. (art. 2)</p> <p>Le Province forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai comuni compresi nel rispettivo territorio. (art. 6)</p> <p>Sono delegate alle Province le funzioni relative all’individuazione, nell’ambito dei piani territoriali di coordinamento, delle aree ecologicamente attrezzate di cui all’art. 26 D.Lgs. 112/1998. (art. 17)</p> <p>Sono delegate alle Province le funzioni concernenti:</p> <p>le autorizzazioni di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale (art. 23 bis);</p> <p>la polizia mineraria sulla terraferma ed il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (art. 26);</p> <p>Compete alle Province:</p> <p>l’organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore commerciale con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali (art. 28);</p>	X	X

l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (art. 30);

la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione della acque minerali e termali (art. 32);

la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei comuni inadempienti, la perimetrazione dei centri edificati in sostituzione dei comuni inadempienti, l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all'art. 16 L. 179/1992 e di cui all'art. 11 L. 493/1993 (art. 37);

le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale (art. 39);

il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea (art. 44);

il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità; l'adozione di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime; le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo; le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio (art. 46);

il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione (art. 49);

l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico; la gestione del demanio idrico; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche; la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua

sulla base dei singoli diritti e concessioni; le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali (art. 52);

Sono inoltre delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato (art. 55);

la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione; la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade e autostrade trasferite alla Regione; la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale; la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali; la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali; il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla provincia (art. 58);

l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 63);

la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; l'istituzione di farmacie succursali; il decentramento delle farmacie; l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali (art. 65);

la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali (art. 69);

la formazione professionale (art. 71);

la concessione di contributi regionali alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private; il

<p>finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente (art. 72);</p> <p>la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva; l'elaborazione dei programmi di cui alla L. 65/1987; la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 1, lett. b) ed e) L.R. 47/1997 (art. 73);</p> <p>i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione (art. 74);</p> <p>le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti (art. 77).</p>		
<p>L.R. 12/1999 “Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”</p> <p>Sono attribuite alle Province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare: le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti; i pareri di cui all'art. 17 D.P.R. 203/1988 per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali; i pareri di cui all'art. 6 L. 349/1986 per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente; i provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo, ivi compreso il provvedimento di chiusura degli impianti non conformi alle caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale nel settore (art. 1).</p>	X	X
<p>L.R. 13/1999 “Disciplina regionale della difesa del suolo”</p> <p>Le province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale per l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento (art. 15).</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti: la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia</p>	X	X

<p>delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo; il vincolo idrogeologico; le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt; la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al D.Lgs. 1019/1918; le opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 1010/1948; le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi; le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi; le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua; le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo; le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei; le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'art. 60, commi 1 e 2 R.D. 523/1904; i provvedimenti di cui alla L. 64/1974;</p> <p>la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica; la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3 del testo unico approvato con R.D. 1775/1933; la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 112/1998.</p> <p>L.R. 23/1999 “Disciplina dei campeggi” Le funzioni amministrative, compresa la vigilanza, relative alla classificazione dei campeggi sono attribuite alle Province (la L.R. 23/1999 è stata abrogata dall'art. 76, comma 1, lett. y) L.R. 9/2006)</p> <p>L.R. 26/1999 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio” Le Province stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali. (La legge è stata abrogata dall'art. 100, comma 1, lett. h) L.R. 27/2009)</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>
---	-------------------	-------------------

2000	<p>L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” In base all’art. 7 le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’art. 15 L. 142/1990 e dall’art. 132 D.lgs. 112/1998.</p> <p>L.R. 12/2000 “Norme sulla speleologia” Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza e all’applicazione della L.R. 12/2000 (art. 7) ed esercitano le funzioni concernenti l’applicazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla L.R. 33/1998. Art. 12, comma 1: le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano alla Giunta regionale i programmi per l’allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia.</p>	X	X
2001	<p>L. 64/2001 “Istituzione del servizio civile nazionale” Elaborazione, gestione e attuazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale quale ente di 1^ classe accreditato nel sistema di Servizio Civile Nazionale.</p> <p>L.R. 17/2001 “norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati” Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Province per il territorio non ricompreso nell’ambito delle Comunità montane (art. 1).</p> <p>L.R. 22/2001 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato” La Provincia è competente a rilasciare concessioni per la costruzione e l’esercizio di impianti di risalita nel caso in cui i medesimi impianti insistano su più comuni e a verificare la regolarità dell’esercizio degli stessi. La Provincia è competente a rilasciare l’autorizzazione all’apprestamento di nuove piste da sci o alla modifica di piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nel caso in cui le piste insistano sul territorio di più comuni e a revocare le medesime autorizzazioni.</p>	X	X

	<p>L.R. 28/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” Sono di competenza delle Province, che si avvalgono dell’ARPAM: l’esecuzione di campagne di monitoraggio del rumore sulla base di programmi aggiornati periodicamente; l’analisi dei dati raccolti e la valutazione degli effetti del rumore individuando sia la tipologia delle sorgenti, sia l’entità dei rumori presenti nel territorio; la creazione e l’aggiornamento di una banca dati rumore dell’intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informatico in uso presso la Regione; la trasmissione alla Regione ed ai Comuni interessati dei dati censiti; la diffusione ai cittadini e la pubblicità dei dati relativi al rumore; la realizzazione e gestione su tutto il territorio provinciale dei sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico; le funzioni di controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale; l’accertamento dell’effettivo conseguimento dei benefici ottenuti con gli interventi di cui all’art. 18 (Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo di materia fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia). (art. 14). La Provincia esercita, utilizzando le strutture dell’ARPAM, le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della L. 447/1995 nel proprio ambito territoriale. La Provincia ordina, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 15). Alla Provincia compete anche provvedere in via sostitutiva alla classificazione acustica delle aree ricadenti in Comuni limitrofi nel caso di mancato accordo tra gli stessi Comuni (art. 3, comma 3).</p> <p>L.R. 32/2001 “Sistema regionale di protezione civile” Ai sensi dell’art. 12 L.R. 32/2001 le Province assicurano nell’ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti: rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio; attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali; predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza; attuazione degli interventi nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi; predisposizione dei servizi urgenti. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e le Comunità montane, e secondo le rispettive competenze, promuovono piani di protezione civile sovra comunali.</p>	X	X
2002	<p>L.R. 23/2003 “Modifica della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, della L.R. 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. n. 45/1998” L’art. 11 attribuisce alla Provincia la competenza del rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale nel caso in cui interessino più comuni nell’ambito di una medesima</p>	X	X

	circoscrizione provinciale.		
2003	<p>D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” La Provincia è competente per quanto riguarda l’autorizzazione unica alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.</p> <p>L.R. 11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne” (La L.R. 28/1983 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne” che delegava le funzioni amministrative in tale materia alle Province è stata abrogata dall’art. 33, comma 1, lett. a) L.R. 11/2003) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) L.R. 24/1998 spettano alle Province le funzioni amministrative di cui alla L.R. 11/2003.</p> <p>L.R. 16/2003 “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumatore dei tartufi” Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza e, per il restante territorio, alle province (art. 5).</p> <p>L.R. 20/2003 “Testo Unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione” Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Società di Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla L.R. 17/1999 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali (art. 18, comma 3).</p>	X	X
		X	X
		X	X
		X	X
2004	<p>L.R. 6/2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” In materia di disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale le Province elaborano il piano di risanamento che deve in via prioritaria individuare le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell’area (art. 3, comma 2).</p>	X	X

	<p>L.R. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interregionale o transfrontaliero (art. 4, comma 2).</p> <p>L.R. 18/2004 “Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della Direttiva 96/82/CE”. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti: l’elaborazione, approvazione ed attuazione dei piani di emergenza esterni; la definizione, nell’ambito del PTC, dei requisiti e criteri inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; l’adeguamento dei PTC per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; l’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali (art. 3).</p>	X	X
2005	<p>L.R. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” In base all’art. 7 le Province svolgono le funzioni in materia di formazione professionale di gestione e controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato. Le Province adottano i programmi annuali per le politiche del lavoro. In base all’art. 9 le Province, mediante i Centri per l’Impiego, l’orientamento e la formazione, svolgono le seguenti funzioni: informazione sui servizi disponibili per l’accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo; informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l’inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo; attività di accoglienza e di orientamento per le persone; intermediazione fra domanda e offerta di lavoro. L’art. 18 dispone che la Regione e le Province concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati. L’art. 19, comma 1 dispone che la regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla L.R. 2/2005 concedono borse di studio a soggetti laureati e diplomati in possesso dello stato di disoccupazione. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato, disoccupati, anche a tempo parziale, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale (art. 22). L’art. 23 dispone che la Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate promuovono lo sviluppo dell’auto-imprenditorialità e possono concedere finanziamenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese. In base all’art. 25 la Regione e le Province promuovono specifiche iniziative formative per le persone disabili. L’art. 29 dispone che, al fine di garantire la stabilità del lavoro, la Regione e le Province, nell’ambito delle priorità e dei criteri della programmazione regionale, possono sostenere processi aziendali di trasformazione organizzativa e di formazione</p>	X	X

	<p>tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.</p> <p>L.R. 6/2005 “Legge forestale regionale” Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale (art. 5, comma 5). I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane o dalle Province. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi: realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o realizzazione di strade e piste forestali connesse all’attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche (art. 12). Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province possono autorizzare il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni (art. 13, comma 4).</p> <p>L.R. 16/2005 “Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate” Le Province esercitano le funzioni ad esse assegnate dalla legge in caso di variazione degli strumenti urbanistici (art. 3, comma 2).</p> <p>L.R. 36/2005 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” L’art. 7, comma 1 prevede che entro centottanta giorni dall’approvazione del piano regionale di edilizia residenziale, le Province approvino il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l’individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l’individuazione degli interventi di riqualificazione urbana.</p>	X	X
		X	X
		X	X
2006	<p>D.LGs. 152/2006 “norme in materia ambientale” La Provincia è competente alla verifica di assoggettabilità VIA, alla consultazione preliminare di VIA e alla VIA per le attività estrattive.</p>	X	X

	<p>L.R. 2/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006)”</p> <p>L’art. 27 dispone che la gestione dei fondi relativi all’attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.</p> <p>L’art. 28, comma 7 ha modificato l’art. 17, comma 3 L.R. 15/1994 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali” e la versione attualmente in vigore è la seguente: “3. Quando il territorio dell’area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale”.</p>	X	X
	<p>L.R. 5/2006 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”</p> <p>Art. 2: nelle materie di cui alla presente legge la Provincia esercita le funzioni amministrative di cui all’art. 52 L.R. 10/1999 e dell’art. 16 L.R. 13/1999.</p> <p>Art. 45: ai sensi dell’art. 3, comma 2 L.R. 33/1998 le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia territorialmente competente.</p>	X	X
	<p>L.R. 9/2006 “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo”</p> <p>Le Province promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento, provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, assicurano il coordinamento nell’ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica (art. 5).</p> <p>La Provincia autorizza l’istituzione di punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) (art. 7).</p> <p>Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive (art. 13).</p> <p>La Provincia è competente in merito al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva in caso di reclamo da parte di clienti (art. 42).</p> <p>Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione delle strutture ricettive e al marchio di qualità (art. 44).</p> <p>Le province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti alle professioni turistiche (art. 47).</p> <p>Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l’esercizio delle professioni turistiche (art. 49), approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche e possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all’accompagnamento e all’assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi</p>	X	X

	<p>di culto (art. 50).</p> <p>La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale e la relativa pubblicazione nel B.U.R. degli elenchi degli abilitati (art. 53), organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche ed, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche (art. 55).</p> <p>La Provincia dispone la sospensione e la revoca sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni e dei reclami pervenuti dai clienti (art. 57).</p> <p>La Provincia indice, almeno ogni due anni, l'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia, rilascia gli attestati di idoneità e provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea o da altro stato estero (ART. 65).</p> <p>Gli IAT sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente (art. 75, comma 10).</p>		
2007	<p>L. 40/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”</p> <p>La Provincia è competente al riconoscimento di titoli abilitanti alla professione di accompagnatore turistico (art. 10)</p>	X	X
	<p>L.R. 4/2007 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”</p> <p>Il Consiglio delle Autonomie Locali è l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. E' composto, fra gli altri, anche dai Presidenti delle Province (art. 4).</p> <p>La provincia supporta con i propri uffici la partecipazione del presidente al CAL.</p>	X	X
	<p>L.R. 6/2007 “modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”</p> <p>La Provincia è competente all'effettuazione della VAS per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici non dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale, e per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni (art. 19).</p>	X	

	<p>L.R. 17/2007 “Disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista” Spetta alla Provincia, in materia di attività di acconciatore e di estetista, l’autorizzazione delle iniziative di formazione professionale, il riconoscimento della qualifica professionale ed il rilascio della relativa abilitazione (art. 2, comma 2).</p>	X	X
2008	<p>D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” La Provincia è competente ad esprimere parere nelle procedure di VAS.</p>	X	X
	<p>L.R. 9/2008 “Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici” Competenza delle Province in materia di controllo degli impianti termici degli edifici. Le Province, d’intesa con la Regione, costituiscono un sistema informativo relativo agli impianti termici (art. 6). L’art. 8 prevede la competenza delle Province in materia di accertamento delle violazioni.</p>	X	X
	<p>L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” In materia di edilizia sostenibile le Province esercitano le funzioni relative all’incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile, alla verifica degli strumenti urbanistici e alla formazione professionale degli operatori pubblici e privati (art. 4, comma 2).</p>	X	X
	<p>L.R. 18/2008 “Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono i Comuni compresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse o le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità (art. 23, comma 2, lett. c)).</p>	X	X
	<p>L.R. 32/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” In base all’art. 6 è assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia. L’art. 10 dispone che la Regione e le Province, nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della</p>	X	X

<p>esami finali, la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione. La Provincia organizza anche corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7.</p>		
<p>L.R. 13/2009 “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati” In base all'art. 14, comma 5 le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.</p>	X	X
<p>L.R. 18/2009 “Assestamento del bilancio 2009” La Provincia approva le tabelle dei Valori Agricoli Medi (VAM) predisposte dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (CPE) 8art. 48).</p>	X	X
<p>L.R. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” Le Province esercitano le funzioni di cui all'art. 197 D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e in particolare: individuano, sulla base del PTC provinciale e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero smaltimento dei rifiuti; gestiscono l'Osservatorio provinciale sui rifiuti (OPR); curano la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate; stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO. Le Province esercitano le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di incenerimento e coincenerimento previsti dall'art. 2, comma 1bis L.R. 24/2009. (art. 3). Le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 D.Lgs. 152/2006 sono svolte dai Comuni e dalla Provincia ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria (art. 7).</p>	X	X

	<p>L.R. 27/2009 “Testo Unico in materia di commercio” Le Province stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico e in relazione alla rete viaria ed agli accessi. La Provincia (come anche il Comune e la CCIA) può istituire mercati all’ingrosso e centri agroalimentari (art. 48, comma 1).</p>	X	X
	<p>L.R. 31/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (legge finanziaria 2010)” In base all’art. 29 le funzioni assistenziali di cui all’art. 5 D.L. 9/1993 (Disposizioni urgenti in materia di sanità e socio-assistenziale) , convertito con modificazioni dalla L. 67/1993, sono esercitate dalle Province anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.</p>	X	X
2010	<p>L.R. 2/2010 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche” E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province (art. 4, comma 1).</p>	X	X
	<p>L.R. 4/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali” In base all’art. 5, comma 2 le Province: promuovono e realizzano progetti di interesse locale e partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione; individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento ed erogano i relativi contributi.</p>	X	X
2011	<p>L.R. 9/2011 “Modifiche alle leggi regionali: L.R. 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, L.R. 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del Bilancio 2010”, L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 “Legge finanziaria 2011”. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall’art. 213 D.Lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.</p>	X	X

<p>9/2011, sono conclusi dalla Provincia competente (art. 2).</p>		
<p>L.R. 15/2011 “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”. L’art. 2 ha sostituito l’art. 2 L.R. 7/1995 il quale nell’attuale versione dispone che la Provincia provvede: alla protezione della fauna del proprio territorio; alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; al controllo dell’attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC), dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.</p>	X	X
<p>L.R. 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” Competenza delle province in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. Le Province sono soggetti con competenze ambientali nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategico (art. 3, comma 8). Al fine di rendere omogeneo l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in materia urbanistica e di gestione del territorio, i procedimenti di cui all’art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI sono svolti dalle Province (art. 13, comma 5).</p>	X	X
<p>L.R. 25/2011 “Disciplina dell’attività di tinto lavanderia” Compete alla Provincia autorizzare le iniziative di formazione professionale e rilasciare la relativa abilitazione (art. 3, comma 1).</p>	X	X
<p>L.R. 30/2011 “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato” Art. 5: In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 186bis, L. 191/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito previste dall’art. 148 D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 18/1998, sono svolte dall’Assemblea di ambito, quale</p>	X	X

	forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO.		
2012	<p>L.R. 15/2005 “Istituzione del sistema regionale del servizio civile” Accreditamento quale Ente di Servizio Civile Regionale con Decreto del Dirigente della PF Integrazione Socio Sanitaria n. 5/ISS dell 22/05/2012 “L.R. 15/2005 – D.G.R. 1699/2011 – Adeguamento dell’Albo Regionale Marche di Servizio Civile”.</p> <p>L.R. 3/2012 “disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)” La legge prevede che la Provincia è autorità competente in materia di VIA per tipologie progettuali espressamente elencate dalla legge (All. A2 e B2) localizzati nel suo territorio.</p> <p>L.R. 4/2012 “Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2009, n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, alla L.R. 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: “Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. n. 24/2009” e alla L.R. 15 novembre 2010, n. 16: “Assestamento del bilancio 2010”. Le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito di cui all’art. 201 D.Lgs. 152/2006 sono svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) alla quale partecipano Comuni e Provincia.</p> <p>L.R. 5/2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” La Provincia concorre alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge.</p> <p>L.R. 7/2012 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” L’art. 15 sostituisce l’art. 33 L.R. 7/1995, in base alla nuova versione la Provincia istituisce le zone destinate all’allevamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile.</p>	X	X
		X	X
		X	X
		X	X
		X	X

<i>Legenda:</i> <i>X = condizione sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3</i> <i>- = condizione non sussistente per l'applicazione dell'art. 26 comma 3</i>			